

Arcore e, dall'altro, evitava che la stessa potesse riferire alle forze dell'ordine o alle assistenti sociali di avere compiuto atti sessuali a pagamento con lo stesso imputato, garantendosi così l'impunità.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

In conclusione, ricorrono tutti gli elementi costitutivi dei delitti indicati in rubrica, così come contestati all'imputato.

In particolare, per le considerazioni da ultimo svolte, sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., avuto riguardo al movente della concussione, posta in essere allo scopo di assicurarsi l'impunità del delitto di prostituzione minorile.

Risulta, infatti, provato che l'imputato, pur di occultare il delitto di prostituzione minorile, non abbia arretrato nemmeno di fronte alla commissione di un altro reato, quale quello di concussione di cui al capo A, punito ben più gravemente, così dimostrando una maggiore capacità criminosa.


Proprio la cronologia e la tipologia delle violazioni sono peraltro indicative di un disegno criminoso unitario ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.

Attesa la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., in relazione all'entità del fatto devono essere evidenziate, innanzitutto, le modalità della condotta poste in essere dall'imputato per piegare al suo volere l'agire del Capo di Gabinetto.

Risulta a tale proposito evidente la sproporzione tra l'intensità della costrizione, proveniente dalla seconda carica istituzionale dello Stato, rispetto allo scopo avuto di mira, nel caso di specie il rilascio di una prostituta di diciassette anni.

Dalla valutazione del fatto nella sua globalità, avuto riguardo alla qualifica soggettiva dell'imputato, alle circostanze e alle modalità dell'azione posta in essere adombrando falsamente un possibile incidente diplomatico, si evince la pregnante compromissione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice di cui al capo A, individuato nell'esigenza di assicurare il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché il corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Il movente dell'azione connota, inoltre, negativamente la personalità dell'imputato il quale non ha esitato ad asservire la pubblica funzione ad un interesse del tutto privato quale quello indicato, ossia il complessivo funzionamento di un sistema prostitutivo



presso la propria privata dimora, mostrando così l'intensità dell'elemento soggettivo sussistente nel caso di specie.

Ritiene il Tribunale di dovere tener conto anche della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalla condotta susseguente ai reati, consistita nell'attività sistematica di inquinamento probatorio a partire dal 6 ottobre 2010, attuata anche corrispondendo a El Mahroug Karima e ad alcune testimoni ingenti somme di denaro.

Quanto al delitto di prostituzione minorile, l'entità delle violazioni, desunta dal numero di serate a cui partecipò la persona offesa, unitamente alle condizioni soggettive della giovane già dedita alla prostituzione in epoca precedente, inducono a contenere l'aumento di pena in continuazione.

In conclusione, sulla scorta dei criteri di valutazione sopra illustrati, ritiene il Tribunale congrua la pena di anni sette di reclusione, così determinata: ritenuta la continuazione tra i delitti contestati e più grave il delitto sub A, avuto riguardo all'entità della pena edittale, pena base anni 6 mesi 4 di reclusione; pena aumentata di mesi 8 di reclusione per la continuazione con il reato sub B.

All'affermazione della penale responsabilità consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Stante l'entità della pena inflitta e la condanna per il reato di cui al capo A, l'imputato va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena ai sensi degli artt. 317 bis, 29 e 32 c.p.

Deve essere disposta la confisca dei beni sequestrati a El Mahroug Karima e a Risso Luca eventualmente ancora sottoposti a vincolo reale.

Per i motivi già esplicitati nel corpo della motivazione devono essere trasmessi gli atti alla Procura sede per le valutazioni di competenza in ordine alle deposizioni rese dai testimoni Passaro Antonio, De Conceicao Santos Oliveira Michelle, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrate Giorgia, Faggioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Amarghioale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Mary Esther, Rigato Giovanna, Skorkina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta e Apicella Mariano.



Inoltre, vanno trasmessi, per le ragioni già illustrate, al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano gli atti relativi all'incontro del 6.10.2010, affinché il titolare del potere disciplinare valuti la condotta posta in essere dall'avv. Luca Giuliani ai sensi dell'art. 391 bis commi 3 lett. e), 4 e 6 c.p.p..

La complessità della motivazione giustifica il termine di deposito di novanta giorni; con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 106/2013 del 18.9.2013, tale termine è stato prorogato di sessanta giorni ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

visti gli articoli 521 comma 1, 533 e 535 c.p.p.

D I C H I A R A

BERLUSCONI Silvio colpevole dei reati a lui ascritti, qualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione come concussione per costrizione ex art. 317 c.p. nuova formulazione e, ritenuta la continuazione, lo

C O N D A N N A

alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

visti gli articoli 317 bis, 29 e 32 c.p.

D I C H I A R A

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;


visto l'articolo 240 c.p.

O R D I N A

la confisca dei beni sequestrati a El Mahroug Karima e Riso Luca;

D I S P O N E

la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede, per le sue valutazioni, delle trascrizioni dei verbali di udienza relativi alle deposizioni di Passaro Antonio, De



Conceicao Santos Oliveira Michelle, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrate Giorgia, Faggioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Amarghioale Ioana Claudia, Cipriani D'Altorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Mary Esther, Rigato Giovanna, Skorkina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta, Apicella Mariano;

DISPONE


altresì la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 391 bis commi 3 lett. e), 4 e 6 c.p.p., degli atti relativi all'incontro in data 6.10.2010 di El Mahroug Karima con l'avv. Luca Giuliante;

visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p.

indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano il 24 giugno 2013

Il Presidente estensore



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 21 NOV. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
di.ssa Rossella CAMARDA